

Domanda di iniziativa popolare legislativa elaborata

La **Cancelleria dello Stato**, conformemente agli artt. 116 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), comunica che in data 17 settembre 2007 è stata depositata la seguente iniziativa popolare legislativa elaborata:

«Per diritti popolari agevolati e flessibili nei comuni

l/Le sottoscritti/e cittadini/e aventi diritto di voto in materia cantonale, con la presente iniziativa chiedono che la Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 sia modificata nel modo seguente:

Art. 75 (Referendum facoltativo):

1. Sono soggette a referendum facoltativo le risoluzioni del consiglio comunale di cui alle lett. a,d,e,g,h,i dell'art. 13, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali, quando ciò sia domandato dal 20 % dei cittadini nei Comuni con meno di 2500 cittadini e dal 15% (ritenuto un massimo di 2500 cittadini) nei Comuni con più di 2500 cittadini. I Comuni hanno facoltà di ridurre la percentuale fino a un massimo di ulteriori 5 punti percentuali fissando il limite nel regolamento comunale - **2. (invariato)** - **3.** La domanda di referendum dev' essere presentata per iscritto al Municipio entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della risoluzione all'albo comunale e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto - **4. (invariato)** - **5. (invariato).**

Art. 75 a (Referendum obbligatorio) (nuovo):

Ai Comuni è data facoltà di introdurre il referendum obbligatorio contro le decisioni del CC per spese di investimento superiori a un determinato limite; i Comuni che faranno uso di questa facoltà potranno liberamente fissare il limite nel regolamento comunale.

Art. 76 (Iniziativa):

1. (invariato) - **2.** I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all'albo. I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro otto giorni dalle deliberazioni del consiglio comunale. La raccolta delle firme deve avvenire entro 90 giorni dal deposito dell'iniziativa alla cancelleria comunale. **3.** La domanda dev'essere presentata per iscritto al Municipio, firmata dal 20% dei cittadini nei Comuni con meno di 2500 cittadini e dal 15% (ritenuto un massimo di 2500 cittadini) nei Comuni con più di 2500 cittadini. I Comuni hanno facoltà di ridurre la percentuale fino a un massimo di ulteriori 5 punti percentuali fissando il limite nel regolamento comunale - **4. (invariato)** - **5. (invariato)** - **6. (invariato)».**

Promotori dell'iniziativa:

Giorgio Ghiringhelli, Losone (primo proponente) – Luca Buzzi, Bellinzona – Melitta Jalkanen Keller, Lugano (Ruvigliana) – Luca Realini, Losone – Lauro Rotanzi, Camorino – Alberto Siccardi, Sonvico – Leda Soldati, Lugano – Pietro Vanetti, Losone – Aleardo Zaccheo, Cademario.

Il primo proponente è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ai sensi dell'articolo 116 cpv. 2 della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP).

Egli è altresì autorizzato a ritirare incondizionatamente la presente iniziativa ai sensi dell'articolo 118 lett. e) della LEDP.

Il termine per la raccolta delle firme (art. 119 cpv. 4 LEDP) è stabilito nel seguente modo:

25 settembre 2007 – 26 novembre 2007

Bellinzona, 17 settembre 2007

Cancelleria dello Stato